

Documentazione per l'esame di **Progetti di legge**



Legge di Delegazione Europea 2015 A.C. 3540

Informazioni sugli atti di riferimento	
A.C.	3540
Titolo:	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	14
Date:	
presentazione:	18 gennaio 2016
assegnazione:	5 febbraio 2016
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XI

Sintesi del contenuto

La legge di **delegazione europea** è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla <u>legge 24 dicembre 2012</u>, n. 234.

Quest'ultima ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale, precedentemente prevista, in due distinti provvedimenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Il **18 gennaio 2016** il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge di **delegazione europea 2015** (<u>C. 3540</u>). Il disegno di legge consta di **14 articoli** ed è corredato da due **allegati**, **A e B**, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. In particolare, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di **8 direttive** europee e di **una raccomandazione CERS** (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **12 regolamenti** europei. Inoltre, sono previsti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa - già conferita con legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015, art. 1 e allegato B) - per il recepimento di una direttiva. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, **1 e 6 direttive.**

Si segnala che la direttiva 2011/91/UE non risulta inserita negli allegati A e B, in quanto la disposizione di delega legislativa è contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.

Articolo 1

L'articolo 1, comma 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il **comma 2** prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari.** Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Il **comma 3**, infine, dispone che **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, **possano essere previste nei decreti legislativi attuativi** delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla **copertura degli oneri** recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non

sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, di cui all'articolo 41-*bi*s della legge n. 234 del 2012.

Articolo 2

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

In particolare, si prescrive l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Articolo 3

L'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del <u>regolamento (UE) n.1143/2014</u> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle **specie esotiche invasive**.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è di **un anno** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi del regolamento n. 1143/2014, **in vigore dal 1º gennaio 2015**, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare le **autorità competenti** allo svolgimento delle attività previste consistenti nel *rilascio di autorizzazioni*, nei *controlli doganali*, *nell'elaborazione delle valutazioni di rischio*, *nell'adozione di misure di emergenza*, nella *stesura di piani di azione sui vettori* nonché nella *definizione di disposizioni procedurali*.

Inoltre, il regolamento prevede che gli Stati membri introducano **sanzioni penali e amministrative**, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

Principi e i criteri direttivi **specifici** di delega legislativa sono indicati nel **comma 2.**

Articolo 4

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio.

La disposizione di delega è volta all'adeguamento della normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal <u>regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre</u> 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla <u>direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011</u>, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

A livello nazionale, il <u>decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109</u> concerne **l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari**: esso reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE, e 89/396/CEE.

Il comma 2 dell'articolo 4 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega. In particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti. Quanto alla lettera b), vi si prevede la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MiPAAF, che uniformerà a livello statale l'irrogazione delle sanzioni, evitando le difformità interregionali attualmente lamentate.

Articolo 5

L'articolo 5 reca la delega al Governo per l'attuazione della <u>direttiva (UE) 2015/637</u> del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi.

La disposizione è finalizzata ad accrescere la portata della tutela consolare, a favore di cittadini dell'Unione europea non rappresentati in un determinato paese terzo, da parte delle autorità consolari di altri Stati membri, rafforzando la garanzia di rimborso dei costi sostenuti.

Il comma 1 detta un principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge di delegazione europea 2015: conseguentemente il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà altresì prevedere che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, abbia efficacia di titolo esecutivo in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.

Il **termine per il recepimento** della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al 1° maggio 2018.

Articolo 6

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che - nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 - provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Per quanto concerne i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega, il comma 2 (lettere a)-g)) indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici.

In particolare, le **lettere** *a***)** e *b***)** del comma 2 fanno riferimento alla necessità di **adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE** concernenti i prodotti e le tecnologie a duplice uso, le sanzioni in materia di embarghi commerciali, l'esportazione di materiali proliferanti.

Nello specifico la **lettera** *a*) prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguare l'ordinamento interno al **regolamento** (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 che istituisce un **regime comunitario di controllo delle esportazioni**, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di **prodotti a duplice uso**, per i quali si intendono i prodotti (inclusi il *software* e le tecnologie) che possono avere un utilizzo **sia civile sia militare**. La medesima lettera a) richiama poi la necessità di adeguamento della normativa nazionale agli **ulteriori regolamenti** (UE) n. 599/2014 e n. 1382/2014 - che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/2009.

La successiva **lettera** *b*) dispone che la delega sia esercitata al fine di adeguare l'ordinamento nazionale anche al <u>regolamento (CE) n.1236/2005</u> del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e al successivo <u>regolamento di esecuzione (UE) n.1352/2011</u>.

Articolo 7

L'articolo 7, comma 1 delega il Governo - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015 - ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del <u>regolamento (UE) n. 1025/2012</u> del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea.

La disposizione è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova disciplina sovranazionale, nonché all'aggiornamento e riordino degli organismi che presiedono all'emanazione delle regole tecniche. Si tratta in particolare dell'apparato regolatorio adottato dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

Nel nostro Paese, a partire dall'attuazione della <u>direttiva 83/189</u> con <u>legge 21 giugno 1986 n. 317</u>, agli organismi europei a rappresentanza nazionale corrispondono, rispettivamente l'UNI (Ente italiano di unificazione) e il CEI (Comitato elettrotecnico italiano), in entrambi i casi persone giuridiche di diritto privato.

Il **comma 2** aggiunge **principi e criteri specifici** per l'esercizio della delega, tra cui si prevede la **semplificazione** e il **coordinamento** delle discipline finanziarie attinenti ai predetti organismi, superando le procedure di riparto e riassegnazione, nonché una **delegificazione** nelle materie non riservate alla legge.

Infine, ai **commi 3 e 4** sono previste, rispettivamente, una delega all'emanazione di decreti correttivi o integrativi, entro 24 mesi dal primo decreto, e la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari che amministrativi.

Articolo 8

L'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del <u>regolamento (UE) n. 305/2011</u> che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la <u>direttiva 89/106/CEE</u> del Consiglio.

Il regolamento UE n. 305/2011 è stato pubblicato nella G.U.U.E. 4 aprile 2011, n. L88 ed è entrato in vigore nel nostro ordinamento il 24 aprile 2011.

Tra i principi e i criteri direttivi **specifici** di delega, introdotti dal **comma 2**, si segnalano:

- la fissazione dei criteri per la nomina dei **rappresentanti italiani** all'interno del Comitato permanente per le costruzioni (lett. *a*);
- la costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione (lett. b));
- la costituzione di un **Organismo nazionale** per la valutazione tecnica europea (ITAB) (lett. c));
- l'individuazione presso il **Ministero dello sviluppo economico** del **Punto di contatto nazionale** (lett. d));
- l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità notificante (lett. e));
- la possibilità di affidare ad Accredia compiti di valutazione e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione (lett. f));

- la previsione di disposizioni in tema di **proventi** e **tariffe** (lett. *g*));
- la previsione di **sanzioni** penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (lett. h)).

Il **comma 3** prevede che ai componenti del Comitato e dell'Organismo nazionale, di cui alle **lettere** *b*) e *c*) del comma 2, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti. Una delega per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative è contenuta al **comma 4**. Infine, il **comma 5** prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 9

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di delegazione europea 2015, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

Agli Stati membri è richiesto di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo, di cui la raccomandazione fissa finalità e caratteri fondamentali, nonché di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività.

Con la disposizione in esame, in particolare, si dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del **settore bancario e finanziario**; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

Il **comma 2**, **lettere a) - m)**, contiene i **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega, che riflettono - come indicato nella relazione illustrativa - i principi concordati nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con le autorità di vigilanza nazionali (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP).

Articolo 10

L'articolo 10 del disegno di legge individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al <u>regolamento (UE) n. 751/2015</u> del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Al **comma 2, lettere** *a) - g)*, si prescrive che il Governo emani a tal fine un decreto legislativo, secondo principi e criteri direttivi **specifici**, tra cui:

- individuare la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quali **autorità competenti** a svolgere i compiti e le funzioni (anche di indagine e vigilanza regolamentare) individuati dal regolamento n. 751 del 2015:
- razionalizzare l'**impianto sanzionatorio** in tema di servizi di pagamento al dettaglio, anche omogeneizzandolo con quanto previsto dal Testo Unico Bancario, alla luce della riforma del sistema sanzionatorio apportata dal D.Lgs. n. 72 del 2015 e in particolare differenziando il trattamento di persone giuridiche e persone fisiche.

Il comma 3 impone al Governo di assumere le iniziative necessarie per incentivare la definizione efficiente, sotto il profilo economico, delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione, e conformemente all'articolo 3 del regolamento.

Infine, ai **commi 3 e 4** sono previste, rispettivamente, una delega all'emanazione di decreti correttivi o integrativi, entro 24 mesi dal primo decreto, e la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 11

L'articolo 11, comma 1 reca una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al <u>regolamento (UE) n. 2015/760</u>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, in materia di fondi di investimento europei a lungo termine (*European Long-Term Investment Funds* - ELTIF).

Gli ELTIF (*European Long Term Investment Funds*) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

La finalità del regolamento europeo è quella di fornire una disciplina uniforme fra gli Stati membri nell'ottica di "stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale" (Considerando n. 4 del regolamento). L'intervento regolatorio fissa requisiti uniformi riguardo alle procedure di autorizzazione, alle tipologie di investimento e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF, perseguendo, al contempo, un livello elevato di tutela degli investitori.

Al **comma 2**, sono previsti principi e criteri **specifici** per l'esercizio della delega, che concernono:

- l'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante modificazioni del **Testo unico delle disposizioni in** materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- l'individuazione delle **autorità nazionali competenti** ad autorizzare i fondi di investimento europei a lungo termine, ovvero a vietarne l'operatività qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si

contravvenga alle disposizioni del Regolamento;

- l'attribuzione alle stesse autorità nazionali di **compiti di vigilanza** sul rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento, fermo restando che il regolamento demanda all'ESMA (*European Securities and Markets Authority* Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) la verifica in ordine all'applicazione uniforme, da parte delle autorità nazionali competenti, della disciplina europea;
- l'assegnazione alle medesime autorità dei **poteri di indagine** e **sanzionatori** necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12

L'articolo 12 elenca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa - già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) - per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD - Mortgage Credit Directive) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.

Si segnala che il 21 gennaio 2016 è stato presentato alle Camere per il previsto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali* (Atto n. 256). Lo schema intende attuare la citata delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge di delegazione europea 2014, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa. Il **termine per l'esercizio della delega** è fissato al **21 gennaio 2016**, in quanto la medesima direttiva indica come termine per il proprio recepimento il 21 marzo 2016. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) si deve tener conto di quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce - nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della norma di delega - che il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di **due mesi antecedenti a quello di recepimento** indicato in ciascuna delle direttive. Il **termine per l'espressione del parere parlamentare** è fissato al **1º marzo 2016**.

Stante l'avvenuto esercizio della delega, occorrerebbe chiarire la portata dell'intervento in esame alla luce dell'imminente scadenza dei termini per il completamento della procedura di emanazione del decreto legislativo.

Secondo quanto disposto dal **comma 1**, il recepimento della direttiva 2014/17/UE avrà luogo tramite **modifiche ed integrazioni al <u>decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</u> (Testo unico bancario) e che, ove necessario, si potrà fare ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia**, **senza** che sia necessaria la previa deliberazione del Comitato interministeriale del credito e risparmio. Per l'esercizio della delega legislativa, il **comma 1** pone inoltre numerosi **principi e criteri direttivi specifici**.

Ai sensi della lettera a), vanno esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina i contratti di credito di cui all'articolo 3, par. 3, lett. b), c), d) ed e) della direttiva MCD, considerati la loro scarsa diffusione e il fatto che sono contratti di credito destinati a particolari tipologie di consumatori. Ulteriore criterio direttivo, lettera b), è quello volto a designare, quali autorità competenti nazionali: la Banca d'Italia per la vigilanza nei confronti dei creditori e l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, per la vigilanza sugli intermediari del credito. Ad entrambi tali organismi sarà altresì conferito il potere di irrogare sanzioni (lettera p)). La Banca d'Italia sarà anche designata quale punto di contatto unico per la cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (lettera c)). Si prevede inoltre di ricondurre gli intermediari del credito, quali previsti dalla direttiva, nell'ambito delle figure professionali regolate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (lettera e). Sarà modificata la normativa relativa ai contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi ad oggetto la concessione di credito ipotecario ai consumatori (lettera f)). Si dovranno attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito (lettera g)). Occorrerà valorizzare l'autoregolamentazione per la definizione di standard per la valutazione di beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione di credito ipotecario (lettera h)). Si richiede anche di intraprendere azioni che assicurino l'indipendenza del servizio di consulenza (lettera i)). Criteri di delega sono previsti in tema di offerta congiunta di polizze assicurative e contratti di credito (lettera I)); di introduzione del "periodo di riflessione" di sette giorni, durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole (lettera m)); di attivazione di programmi di educazione finanziaria per i consumatori (lettera n)). L'elencazione dei criteri e principi direttivi si conclude con l'attribuzione del controllo statistico - sul mercato immobiliare residenziale - all'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate (lettera o)) e la previsione che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza indicazione di commissioni, indennità o oneri (lettera q)).

Articolo 13

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega all'attuazione nell'ordinamento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Si rammenta che gli **articoli 2 e 2-** *bis* del <u>decreto-legge n. 3 del 2015</u> hanno recepito nell'ordinamento italiano la direttiva in esame, per quanto riguarda l'aspetto della **portabilità dei conti di pagamento**; inoltre una prima disciplina del **conto** "di base" è già contenuta all'articolo 12 del <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>.

In particolare, il Governo è delegato ad estendere l'**apparato sanzionatorio** attualmente previsto dal Testo Unico Bancario per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE.

Per quanto concerne la comparabilità delle spese, si stabilisce tra l'altro che il documento informativo sulle

spese dato ai consumatori contenga un **indicatore sintetico dei costi complessivi** relativo ai costi totali annui del conto di pagamento; nel dare attuazione alle previsioni della direttiva che prevedono l'implementazione di **siti internet di confronto delle spese**, si impone di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private.

In ordine al **trasferimento** del conto di pagamento, il Governo tra l'altro è delegato a rivedere la disciplina già contenuta nel <u>decreto-legge n. 3 del 2015</u> (che ha anticipato, per tale ambito, il recepimento della direttiva 2014/92/UE), eventualmente fornendo ulteriori strumenti per il trasferimento dei conti di pagamento, purché non in contrasto con le norme europee.

Infine, per quanto concerne il **conto di base**, il Governo deve - tra l'altro - estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento, tenuto conto delle specifiche circostanze, anche a **soggetti diversi dai consumatori**.

Articolo 14

L'articolo 14 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della "quarta direttiva antiriciclaggio" - direttiva (UE) 2015/849 - e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017.

La direttiva (UE) 2015/849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2015, è entrata in vigore il 25 giugno 2015. L'accordo sul testo della quarta direttiva antiriciclaggio è stato raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea con il Parlamento e la Commissione europea nel dicembre 2014 sotto la presidenza italiana. L'articolato è stato successivamente sottoposto alla procedura di formale adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. Essa si è resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'allineamento alle nuove raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012.

In sintesì, la quarta direttiva intende **graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio**. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata. Determinati soggetti sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio. Sono attribuiti nuovi compiti alle autorità di vigilanza. Sono previste norme volte ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust*, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza.

Il <u>regolamento UE 2015/847</u> del Parlamento europeo e del Consiglio - che si applica a decorrere dal 26 giugno 2017 - amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette.

Il **comma 1** prevede che il Governo eserciti la delega, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, e **previo parere del Garante per la protezione dei dati personali**, emanando uno o più decreti legislativi per attuare organicamente la direttiva (UE) 2015/849 e per adeguare il quadro normativo italiano al regolamento UE 2015/847.

Il **comma 2** elenca i **principi e i criteri direttivi specifici** che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega, contenuti alle **lettere** *a*)-*n*)).

La lettera a) individua due obiettivi: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali, e graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio. La lettera b) prevede la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi posti dal sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure. La lettera c) prevede la riduzione o la semplificazione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio per alcuni soggetti, in presenza di determinate circostanze; al contrario, sono rafforzati i presidi previsti dalla normativa in materia per altri soggetti. La lettera d) contiene previsioni volte ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. La lettera e) introduce il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso l'integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La lettera f) delinea le competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). La lettera g) prevede di rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. La lettera h) contiene - nel rispetto del principio del ne bis in idem e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva - una serie di principi e criteri direttivi diretti a introdurre modifiche al d.lgs. 231 del 2007 (di attuazione della precedente direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo e della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e a ogni altra disposizione in materia. La lettera i) prevede che, per non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali - possano essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali garantito dall'art. 7 del Codice della privacy, il decreto legislativo n. 196 del 2003. La lettera I) prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000. La lettera m) prevede che la disciplina attuativa della direttiva 2015/849 trovi applicazione anche per le attività esercitate online dai soggetti agli obblighi. Infine, la lettera n) prevede che siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell'Unione europea, nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.

Direttive

Allegato A

2015/565

La <u>direttiva (UE) 2015/565</u> prevede l'impiego di un **codice unico europeo** di identificazione per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea ai fini dell'applicazione sull'uomo.

Essa modifica la direttiva 2006/86/CE, con cui la Commissione ha disciplinato alcune prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione. Tali prescrizioni sono state adottate sulla base della direttiva 2004/23/CE, la quale ha previsto che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio degli Stati membri debbano essere rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa, ed ha demandato alla Commissione europea la definizione di alcuni requisiti tecnici ed il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

Il **termine per il recepimento** della direttiva (UE) 2015/565 è fissato al **29 ottobre 2016**, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017.

Allegato B

2014/26/UE

La <u>direttiva 2014/26/UE</u> - che deve essere recepita entro il 10 aprile 2016 - intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti.

Inoltre, intende garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera.

2014/92/UE

La <u>direttiva 2014/92/UE</u> disciplina la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Il termine per il recepimento a livello nazionale della direttiva è fissato al 18 settembre 2016.

2015/637

La <u>direttiva (UE) 2015/637</u> mira a determinare le modalità con le quali cittadini europei, bisognosi di assistenza consolare in paesi terzi nei quali non sono presenti ambasciate o consolati del proprio paese, abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti. Tale assistenza può concernere l'espletamento di semplici pratiche consolari, l'assistenza in caso di incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel paese terzo. Sono previste forme di rimborso delle spese sostenute.

Il **termine per il recepimento** della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al 1° maggio 2018.

2015/652

La <u>direttiva (UE) 2015/652</u> stabilisce i requisiti per il calcolo delle **emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili** e di altre energie di origine non biologica e per gli obblighi di comunicazione ai sensi della <u>direttiva 98/70/CE</u>.

In particolare, la direttiva reca misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai

fornitori, nonché lo standard da utilizzare ai fini della **comunicazione dei dati**. Tale metodo deve produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione europea di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito ai loro obblighi. I **dati da comunicare**, che riflettono le successive modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE, includono il tipo di combustibile o energia, il volume o quantità di elettricità, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, le emissioni a monte (*Upstream Emission Reductions* - UER), l'origine e il luogo di acquisto.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 aprile 2017.

2015/720

La <u>direttiva (UE) 2015/720</u> modifica la <u>direttiva 94/62/CE</u> inserendovi misure specifiche per le **borse di plastica in materiale leggero**, allo scopo di limitarne l'utilizzo e di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

La prima modifica è volta ad inserire nella direttiva 94/62/CE alcune **definizioni**. La seconda modifica inserisce nella direttiva 94/62/CE l'obbligo per gli Stati membri di adottare le **misure necessarie** atte a conseguire sul loro territorio una **riduzione sostenuta dell'utilizzo** di borse di plastica in materiale leggero. La terza modifica contiene **misure specifiche** per le **borse di plastica biodegradabili e compostabili** e prevede che entro il 27 maggio 2017 la Commissione europea elabori norme sulle etichette e i marchi per l'identificazione di tali borse. Tali norme dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi entro 18 mesi dalla loro adozione. L'ultima modifica introduce l'obbligo per la Commissione europea di **relazionare** al Parlamento europeo e al Consiglio, nei tempi stabiliti, in merito all'**impatto ambientale dell'utilizzo** delle varie tipologie di borse di plastica (borse in materiale leggero, ultraleggero e borse oxo-degradabili). E' prevista, se opportuno, la possibilità di presentare proposte legislative volte a ridurne il consumo.

Il termine per il recepimento è stato fissato al 27 novembre 2016.

2015/849

La <u>direttiva (UE) 2015/849</u> del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

I principali elementi di riforma al regime vigente sono: l'introduzione di un approccio basato sul rischio; un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela; nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva; l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi, che attualmente consente esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo; la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative; l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria - FIU (Financial Intelligence Unit) (in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - UIF); un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; richiama l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio.

Il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017.

Senato: Dossier n. 283/1

Camera: Sintesi del contenuto - Progetti di Legge n. 393 /1

10 febbraio 2016

Dipartimento Affari Comunitari